



COMUNE DI BORMIDA PROV. DI SAVONA

Protocollo generale679.....

Numero Ordinanza 4

Oggetto: Interdizione attività pesca sportiva nello specchio d'acqua del laghetto artificiale ubicato in Loc. Romana del Comune di Bormida, nonché divieto di utilizzo ad uso di consumo alimentare dei pesci.

Il Sindaco

Premesso che nello specchio d'acqua del laghetto artificiale ubicato in Loc. Romana del Comune di Bormida, si è verificato un fenomeno di inquinamento, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità tecnico e sanitarie, che ha determinato moria di pesci e il loro affioramento in superficie;

Dato atto che il laghetto viene gestito, in concessione, dall'Associazione Sportiva dilettantistica "958 NS ASD" con sede in Carcare , Via Roma, n. 4;

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animali e Igiene degli Allevamenti- senza data e protocollo- pervenuta tramite posta certificata in data 2 marzo 2016, acclarata al numero 666 di protocollo, con la quale si comunica che *"si ritiene opportuno e necessario, a scopo cautelativo e di tutela della salute pubblica, predisporre apposito atto sindacale volto ad interdire ogni attività di pesca sportiva nel laghetto, nonchè vietare l'utilizzo ad uso di alimentare dei pesci"*;

RITENUTO , altresì, di prescrivere all' Associazione Sportiva dilettantistica "958 NS ASD" con sede in Carcare , Via Roma, n. 4, concessionaria della gestione del laghetto artificiale, che gli animali raccolti, perchè rinvenuti morti, siano stoccati a temperatura di congelamento, in idonei congelatori, opportunamente identificati, in attesa dello smaltimento definitivo da effettuarsi tramite ditte specializzate ed autorizzate, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2- Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animali e Igiene degli Allevamenti-;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ordina

⇒ l'interdizione di ogni attività di pesca sportiva nel laghetto artificiale ubicato in Loc. Romana del Comune di Bormida, nonché il divieto assoluto dell'utilizzo ad uso di alimentare dei pesci, fino a revoca della presente ordinanza;

prescrive

-all' Associazione Sportiva dilettantistica "958 NS ASD" con sede in Carcare, Via Roma, n. 4, concessionaria della gestione del laghetto artificiale, che gli animali raccolti, perchè rinvenuti morti, vengano stoccati a temperatura di congelamento, in idonei congelatori, opportunamente identificati, in attesa dello smaltimento definitivo da effettuarsi tramite ditte specializzate ed autorizzate, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animali e Igiene degli Allevamenti-;

- a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza;

dispone

⇒ che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e venga adottata ogni altra misure per un'adeguata pubblicizzazione della stessa;

demanda

-all'Organo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza ;

- a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. il controllo sugli adempimenti previsti dalla presente ordinanza;

avverte

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è la Sig.ra Laura PASERO dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dispone

- che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché venga affissa nell'area circostante il laghetto;
- b) sia comunicata al vigile, gestito in forma associata, con i Comuni di Pallare e Mallare, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Carcare;
- c) sia notificata all'Associazione Sportiva dilettantistica "958 NS ASD" con sede in Carcare, Via Roma, n. 4, concessionaria della gestione del laghetto artificiale, tramite raccomandata A.R., ovvero notificata a mano presso i locali annessi al laghetto artificiale;
- d) sia notificata a mezzo Posta PEC all'Azienda Sanitaria Locale di Savona, n. 2 - Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animali e Igiene degli Allevamenti-;
- e) sia comunicata al Prefetto di SAVONA.

Data, - 3 MAR 2016

Il Sindaco (Daniele Galliano).....

